

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

QUESITO

In data 26 maggio 2016 il Segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, dott. Antonello Panza, ha sottoposto alla Commissione federale di garanzia, presso la F.I.N. una richiesta di interpretazione della normativa federale e segnatamente ha chiesto alla Commissione di valutare la portata applicativa delle previsioni contenute ai commi 7 e 8 dell'art. 25 del vigente Statuto della FIN, in relazione alle possibili ipotesi di ineleggibilità e di decadenza in essi contenute; in particolare il Segretario generale della F.I.N. ha chiesto alla Commissione di valutare se, in presenza di una azione di accertamento posta in essere dalla Federazione, innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, nei confronti del CONI, siano riscontrabili ipotesi di ineleggibilità o di decadenza in capo al Presidente della stessa Federazione o nei confronti dei Consiglieri della FIN, ciò in riferimento alla problematica sollevata dal CONI in merito al mandato conferito dal Consiglio federale al Presidente della F.I.N. circa la proposizione di un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento della decisione del Collegio di garanzia del C.O.N.I., sezioni riunite, n. 1 del 22 dicembre 2014, per difetto di costituzione del collegio di quell'organo giudicante.

INDAGINE

In relazione al quesito, così puntualizzato, la Commissione federale di garanzia, riunitasi in data 30 maggio 2016, avendo accertato, in base al disposto dell'art. 27 dello Statuto la propria competenza a rendere l'interpretazione delle norme federali ed avendo riscontrato la legittimazione attiva del Segretario generale della Federazione a proporre il quesito interpretativo, entra nel merito esaminando il testo della norma, ed in particolare quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'art. 25 dello Statuto, che, per comodità di analisi, di seguito si riportano: *“7) E' ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. le Federazioni sportive nazionali le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica”*; invero, dall'analisi dei commi in parola emerge che in base al testo del settimo comma dell'art. 25 dello Statuto della FIN è ineleggibile chiunque (cioè qualsiasi persona fisica) abbia, in violazione della normativa sul vincolo di giustizia, che va comunque letto



con il contemperamento dell'art. 3 della legge n. 280 del 2003, adito un giudice statale ed il giudizio, da detto soggetto proposto, sia pendente.

Inoltre, in base al dettato del comma successivo, è possibile rilevare che quando una causa di ineleggibilità interviene nel corso del mandato, tale circostanza comporta la decadenza dalla carica, decadenza che deve essere disposta dal Consiglio federale.

CONCLUSIONI

Nel caso di specie, il ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dalla Federazione Italiana Nuoto, nei confronti del C.O.N.I., per ottenere l'annullamento della decisione n. 1 del 2014 delle sezioni riunite del Collegio di garanzia, sedente presso il CONI, previa l'accertamento del difetto di composizione di esso non integra alcuna ipotesi di ineleggibilità o di decadenza; invero, dalla definizione iniziale del 7 comma art. 25: "è ineleggibile *chiunque* abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI" emerge chiaramente che l'azione che comporta l'ineleggibilità (o la decadenza) debba essere proposta da una persona fisica e che la stessa azione debba aver dato vita ad un giudizio pendente al momento della verifica della ineleggibilità o della decadenza, quando la causa di ineleggibilità sopravviene. La analisi effettuata è confermata anche dal presupposto che l'art. 25, dello Statuto FIN, tratta esclusivamente dei "requisiti personali" di eleggibilità di coloro che possono rivestire cariche federali; non si riferiscono, in alcun modo, ai requisiti di eleggibilità delle persone giuridiche o degli organi come è evidente sia. Quindi, i requisiti di cui all'art. 25 dello Statuto FIN sono quelli di eleggibilità alle cariche federali che debbono possedere i "soggetti-persone fisiche" che ad esse intendono concorrere o, in caso di decadenza, a cui hanno concorso.

Poiché l'azione giudiziaria della quale il CONI lamenta la proposizione è stata posta in essere dalla FIN, su espressa deliberazione del Consiglio federale (deliberazione n. 3 del 2015), come è facile leggere dall'intestazione del ricorso, a firma degli avvocati Scoca e Gigli, nonché dalla procura alle liti ad essi conferita, appare evidente che in relazione a tale azione non si realizzi la casistica individuata dal dettato del settimo comma dell'art. 25 dallo Statuto della Federazione.

Alla luce di quanto sopra emerge, chiaramente, che non vi è, allo stato, alcun fondamento giuridico che possa legittimare una azione di ineleggibilità e/o di decadenza nei confronti né del Presidente della Federazione Italiana Nuoto che, in quanto "persona fisica" non ha in essere alcuna vertenza giudiziaria contro i soggetti individuati dall'art. 25, al comma settimo dello Statuto della FIN, né appare essere fondata alcuna azione di decadenza e/o ineleggibilità dei singoli Componenti del Consiglio federale della Federazione Italiana Nuoto, in quanto la decisione di cui alla delibera n.3

del 2015 che ha autorizzato/delegato il Presidente a inoltrare azione giurisdizionale avanti il TAR del Lazio è stata assunta dal Consiglio Federale della Fin in quanto organo unitario, diverso dai singoli componenti di esso.

* * *

Va, infine, rilevato che l'azione di accertamento della corretta composizione del collegio giudicante del C.O.N.I., intrapresa dalla Federazione è pienamente legittimata dagli stessi principi ispiratori della giustizia sportiva contenuti nel decreto legislativo n. 242 del 1999, come integrato dal decreto legislativo n. 15 del 2004 (artt. 2 e 7), e nella legge n. 280 del 2003 (artt. 1 e 3), i quali consentono l'autonomia della giustizia sportiva, nelle materie previste dall'art. 2 della legge n. 280/2003, a condizione che siano rispettati i criteri del giusto processo sportivo voluti dalla lettera H bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999, innovato dal decreto legislativo n. 15 del 2004, criteri di cui, nel caso di specie, si è chiesto l'accertamento.

Roma, 1 giugno 2016

Il Presidente della Commissione federale di garanzia

Avv. Prof. Piero Sandulli

